

“FONDAZIONE SEBASTIANO E RITA RAEI PER TOR VERGATA”

**Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza
2021-2023**

Sommario

| | |
|---|----|
| Legenda | 2 |
| Quadro normativo | 3 |
| Caratteristiche organizzative e gestionali della Fondazione Sebastiano e Rita Raeli per Tor Vergata | 4 |
| Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza | 7 |
| Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza..... | 8 |
| Gestione del rischio corruttivo | 9 |
| Misure di prevenzione..... | 10 |
| Trasparenza | 11 |
| Codice di comportamento della Fondazione | 12 |
| Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse | 13 |
| Disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi..... | 13 |
| Divieto di <i>pantouflage</i> | 14 |

Legenda

Per comodità di lettura, di seguito si indicano i significati delle sigle utilizzate nel presente Piano:

- **Fondazione:** Fondazione Sebastiano e Rita Raeli per Tor Vergata
- **Università:** Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
- **ANAC:** Autorità Nazionale AntiCorruzione
- **PNA:** Piano Nazionale Anticorruzione
- **PTPCT:** Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
- **RPCT:** Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Quadro normativo

La Legge n. 190/2012 contiene una serie di disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. L'art. 1, comma 5 della Legge medesima pone l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di redigere *“un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio”*. Dunque, il Piano rappresenta il principale strumento attraverso cui l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” definisce e comunica all'ANAC la strategia per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità presso l'Amministrazione.

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2013 (PNA) prevede che *“al fine di dare attuazione alle norme contenute nella legge numero 190/2012 gli enti di diritto privato in controllo pubblico anche di livello locale sono tenuti ad introdurre ed implementare adeguate misure organizzative e gestionali”*. Il PNA sottolinea, altresì, che i contenuti dello stesso sono rivolti *“anche agli enti di diritto privato in controllo pubblico per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari”*. A tal proposito, la circolare n. 1/2014 del Ministero della Pubblica Amministrazione ha ulteriormente precisato che la normativa anticorruzione deve essere applicata anche a *“soggetti di diritto privato non aventi la forma della Società (quali, ad esempio, Fondazioni e Associazioni)”*.

Di fondamentale importanza in materia sono il D.Lgs. n. 33/2013 inerente al *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e il D.Lgs. n. 97/2016 di revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, della pubblicità e della trasparenza, correttivo della L. n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 124/2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Il D. Lgs. n. 33/2013, nell'art. 2-bis *“Ambito soggettivo di applicazione”* - articolo introdotto dall'art. 3, co. 2 del D.Lgs. n. 97/2016 - al comma 2 lett. c) stabilisce che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica anche, in quanto compatibile *“alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni”*.

Dopo l'introduzione del D.Lgs. n. 97/2016 e del D.Lgs. n. 175/2016 *“Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica”* (come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017), l'ANAC è intervenuta

in materia con la Delibera n. 1134/2017, recante le *“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*, ribadendo che rientrano fra i soggetti cui si applica la normativa sulla trasparenza le associazioni, le fondazioni e altri enti interamente privati – anche in forma societaria – non partecipati da pubbliche amministrazioni, che, da una parte, abbiano un bilancio superiore ai 500.000,00 euro e, dall’altra, siano affidatari di funzioni amministrative, dell’erogazione di servizi pubblici e di attività di produzione di beni e servizi a favore di pubbliche amministrazioni. Tali soggetti sono tenuti a rispettare gli obblighi di trasparenza previsti dall’All. 1 della Delibera ANAC n. 1134/2017.

Da ultimo, il PNA 2019 è intervenuto sull’argomento, confermando le precedenti indicazioni dell’ANAC ed evidenziando la necessità per le società a controllo pubblico e altri enti di diritto privato ad esse assimilati (art. 2 bis, c. 2 del D.Lgs. n. 33/2013) di rispettare la disciplina sulla trasparenza, con riguardo ai dati, documenti e informazioni attinenti sia all’organizzazione, sia all’attività di pubblico interesse svolta, secondo il criterio della compatibilità. Ad avviso dell’Autorità, *“la compatibilità degli obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni va valutata non con riguardo a ogni singolo ente, bensì con riferimento a tipologie di enti tenendo conto delle caratteristiche organizzative, delle funzioni e delle attività proprie delle diverse categorie.”*

Alla luce di quanto suesposto, il R.P.C.T. ha redatto il presente Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2021 – 2023.

Caratteristiche organizzative e gestionali della Fondazione Sebastiano e Rita Raeli per Tor Vergata

La Fondazione opera nel rispetto della volontà dei benefattori Sebastiano Raeli e Rita Raeli e nell’interesse dell’Università per la realizzazione di fini istituzionali della stessa; in particolare rientrano tra gli scopi della Fondazione:

- a) il sostegno finanziario, mediante premi e borse di studio ai laureati e agli studenti dei corsi di laurea e post-laurea o dottorato più meritevoli dell’Università, ai fini dello stimolo all’impegno sempre maggiore nello studio e nella ricerca;

- b) la ricerca scientifica connessa alla diffusione, allo sviluppo e al trasferimento tecnologico di creazioni intellettuali in ideale prosecuzione di quelle del Dott. Sebastiano Raeli messe a disposizione dell'Università con atto del 10 aprile 2006;
- c) la promozione e la tutela nel tempo dell'immagine dei coniugi Sebastiano e Rita Raeli, benefattori nei confronti dei giovani meritevoli che studiano all'Università;
- d) la gestione del patrimonio ed in particolare dei beni acquisiti dai coniugi Raeli, curandone la conservazione e la valorizzazione nel rispetto delle condizioni espresse negli atti di donazione e nel testamento del Dott. Sebastiano Raeli, con particolare riguardo al vincolo di mantenimento della destinazione degli immobili all'attività alberghiera e, nel caso di impossibilità di rispettare la destinazione alberghiera degli immobili, utilizzazione diretta dei medesimi a fini di ospitalità connessa alle esigenze dell'azione istituzionale dell'Università;
- e) la stipula, in Italia e all'estero, di contratti, convenzioni, accordi, intese ed ogni altro atto, anche realizzato attraverso partecipazioni o con operazioni societarie, utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- f) la promozione e l'organizzazione, anche condivisa con altri soggetti, enti ed istituzioni, di convegni, seminari, incontri di studio ed altre analoghe iniziative di incontro o di sostegno alla crescita dei giovani meritevoli finalizzati al perseguimento degli scopi della Fondazione.

Sono "Fondatori" l'Università e la Signora Rita Teodora De Lucia Raeli.

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di dotazione conferito dall'Università, comprensivo dei diritti di nuda proprietà sui beni oggetto di donazione all'Ateneo con atti del 29 novembre 2006 e del 26 luglio 2007 e dagli altri beni in seguito acquisiti a qualsiasi titolo, come ad esempio nel caso di proventi dell'attività economica alberghiera o della gestione di immobili o ancora di liberalità effettuate da terzi purché in sintonia con gli scopi istituzionali della Fondazione.

La Fondazione è strutturata come segue:

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Struttura Fondazione | Presidente onorario |
| | Presidente |
| | Consiglio di Amministrazione |
| | Direttore amministrativo |
| | Collegio dei revisori dei conti |
| | |

- a) Presidente onorario: nella persona della Sig. Rita Teodora De Lucia Raeli, è membro di diritto a vita del Consiglio di Amministrazione, ha la funzione di rappresentare l'immagine della Fondazione e di promuovere e incoraggiare gli studenti meritevoli dell'Università;
- b) Presidente: è nominato tra i componenti del Consiglio di Amministrazione indicati dall'Università con durata pari a quella della carica amministrativa, ha tutti i poteri di firma e di rappresentanza legale, di fronte ai terzi ed in giudizio della Fondazione medesima, con facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e categorie di atti, di compromettere per arbitri, di nominare avvocati e procuratori alle liti. Convoca il Consiglio di Amministrazione almeno due volte all'anno, quando lo ritiene e quando vi sia la richiesta di almeno tre componenti del Consiglio di Amministrazione. In caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte dello stesso. In caso di assenza e/o impedimento, il Presidente è sostituito da un Vicepresidente, da lui designato tra i componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dall'Università, al quale può conferire specifiche deleghe;
- c) Consiglio di Amministrazione: è competente a deliberare su qualunque atto che rientri nella amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, volto a perseguire gli scopi istituzionali della stessa ed è costituito da un minimo di cinque membri fino ad un massimo di sette, individuati come segue:
- il Presidente onorario, Sig.ra Rita Raeli;
 - un componente nominato direttamente dalla Sig.ra Raeli, con carica a tempo indeterminato e fino ad eventuale revoca;
 - un componente, rappresentante degli studenti dell'Università, in carica per quattro anni e sempre che perdurino i presupposti di appartenenza alla categoria;
 - gli altri componenti, fino al raggiungimento del massimo numero previsto, sono nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, con durata in carica quadriennale.
- d) Direttore Amministrativo: è nominato, fino a revoca, dal Consiglio di Amministrazione fra il personale dell'Università autorizzato all'assunzione dell'incarico dalla medesima ovvero, qualora il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi l'opportunità, tra persone di specifica ed adeguata qualificazione legata alla Fondazione con contratto di diritto privato. L'incarico, di collaborazione con il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione e di esecuzione delle deliberazioni di quest'ultimo, dovrà espletarsi nel pieno rispetto dei criteri di economicità, trasparenza ed efficienza, anche in relazione alla gestione del patrimonio ed ai rapporti

connessi. Può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, cura la gestione corrente della Fondazione e in particolare:

- cura i contatti con il Presidente onorario;
- collabora con il Presidente per rendere esecutive, per gli aspetti di sua competenza, le delibere del Consiglio di Amministrazione;
- amministra il patrimonio della Fondazione;
- cura i rapporti della Fondazione con le società e gli enti partecipati;
- predispone il progetto di bilancio annuale della Fondazione;
- cura la tenuta di libri e scritture contabili richiesti dalle attività svolte dalla Fondazione;

e) Collegio dei Revisori dei Conti: è composto da tre membri effettivi e da due supplenti compreso il Presidente, nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università che ne determina il compenso; la carica è di durata quadriennale. Il Presidente ed i componenti, dei quali almeno uno in possesso del requisito dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili, saranno scelti tenendo conto dell'esperienza nel settore dell'Università maturata come magistrati amministrativi o contabili, avvocati dello Stato e dipendenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, delle Università. Esercita funzioni di vigilanza sull'attività amministrativa della Fondazione, conformemente alla normativa vigente in materia. I componenti del Collegio possono – ed almeno uno di essi deve – assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo sull'attività degli altri organi della Fondazione e sulla documentazione ad essa relativa.

L'esercizio finanziario della Fondazione ha durata annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'approvazione del bilancio avviene, di norma, entro il mese di aprile dell'anno successivo.

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Con delibera in data 10/4/2019 del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione Raeli è stata nominata Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.) della Fondazione la Dott.ssa Silvia Quattrocioche, Direttore Generale Vicario dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Dirigente della Direzione I e R.P.C.T. del medesimo Ateneo. Conformemente a quanto previsto dall'art. 1, c. 7 della Legge n. 190/2012, le funzioni fondamentali del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sono le seguenti:

- proporre all'organo di indirizzo politico l'approvazione e le modifiche del Piano triennale di prevenzione della corruzione verificandone l'efficace attuazione ed idoneità;
- riferire all'organo di indirizzo politico sull'attività svolta;
- pubblicare sul sito *web* dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e trasmetterla all'organo di indirizzo;
- verificare che nell'amministrazione siano rispettate le disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013 sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi;
- segnalare all'organo di indirizzo le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza

La Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e il PNA 2013 hanno avviato nelle amministrazioni un processo di analisi delle proprie organizzazioni per individuare potenziali situazioni di “*maladministration*”, al fine di contrastare il fenomeno della corruzione.

Con il PNA 2019, l'ANAC ha raccolto in un unico atto le indicazioni fornite fino a oggi, integrandole con gli orientamenti consolidati, al fine di facilitare il lavoro delle amministrazioni e il coordinamento dell'Autorità, nonché allo scopo di responsabilizzare maggiormente le pubbliche amministrazioni nei processi di prevenzione dei fenomeni corruttivi a garanzia dell'imparzialità dei processi decisionali.

Il PNA fornisce, altresì, indicazioni utili alle pubbliche amministrazioni ai fini dell'adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), e agli organismi partecipati per l'adozione delle misure integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

La finalità del PTPCT è quella di identificare le misure - generali e specifiche - volte a contenere il rischio di assunzione di decisioni non imparziali. A tal riguardo, spetta alle amministrazioni valutare e gestire il rischio corruttivo, secondo una metodologia - indicata dall'All. 1 del PNA 2019 - che comprende l'analisi del contesto (interno ed esterno), la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio) e il trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione).


Poiché ogni amministrazione presenta differenti livelli e fattori abilitanti al rischio corruttivo per via delle specificità ordinamentali e dimensionali nonché per via del contesto territoriale, sociale,

economico, culturale e organizzativo in cui si colloca, per l'elaborazione del PTPCT si deve tenere conto di tali fattori di contesto. Il PTPCT, pertanto, non può essere oggetto di standardizzazione. Il presente Piano è stato redatto in ossequio a quanto indicato dall'Autorità nella delibera n. 1134/2017 e nel PNA 2019, tenendo conto delle peculiarità organizzative della Fondazione Raeli. La Fondazione provvederà altresì all'individuazione dei processi, nonché delle attività con più alto rischio di corruzione e, di conseguenza, all'adozione di adeguate misure - generali e specifiche - di prevenzione e di gestione del rischio.

Gestione del rischio corruttivo

In conformità alle indicazioni metodologiche e ai principi riportati nell'allegato 1 del PNA 2019, la Fondazione adotta un sistema di "gestione del rischio", inteso quale insieme di iniziative coordinate per guidare e tenere sotto controllo l'attività dell'amministrazione rispetto al rischio corruzione, al fine di ridurre le probabilità che lo stesso si verifichi.

Il sistema si sviluppa attraverso le seguenti fasi:



Il processo di gestione del rischio corruttivo è stato progettato per favorire, attraverso misure organizzative sostenibili, il buon andamento e l'imparzialità delle decisioni e delle attività e prevenire

il verificarsi di eventi corruttivi. L'esame del contesto in cui opera la Fondazione, la mappatura dei processi, l'analisi e la valutazione del rischio, aiutano l'ente a migliorare il processo decisionale per la prevenzione della corruzione.

Come si vede dalla figura, il processo di gestione del rischio si sviluppa secondo una logica sequenziale e ciclica che ne favorisce il continuo miglioramento. Le fasi centrali del sistema sono l'analisi del contesto (esterno e interno), la valutazione del rischio e il trattamento del rischio, a cui si affiancano due ulteriori fasi trasversali (la fase di consultazione e comunicazione e la fase di monitoraggio e riesame del sistema). Sviluppandosi in maniera "ciclica", in ogni sua ripartenza il ciclo deve tener conto, in un'ottica migliorativa, delle risultanze del ciclo precedente, utilizzando l'esperienza accumulata e adattandosi agli eventuali cambiamenti del contesto interno ed esterno.

Misure di prevenzione

Con delibera n. 1134/2017 l'ANAC ha fornito indicazioni di carattere generale in ordine alle misure di prevenzione della corruzione concernenti:

- l'analisi del contesto e della realtà organizzativa dell'ente per la individuazione e gestione del rischio di corruzione;
- il coordinamento fra i sistemi di controlli interni;
- l'integrazione del codice di comportamento, avendo riguardo ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione;
- la verifica delle cause ostative al conferimento di incarichi ai sensi del D.Lgs. 39/2013 e, con riferimento alle società a controllo pubblico, del D.Lgs. 175/2016;
- il divieto di *pantouflage* previsto all'art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, da considerare all'atto di assunzione di dipendenti pubblici cessati dal servizio;
- la formazione;
- la tutela del dipendente che segnala illeciti;
- la rotazione o misure alternative.

Da ultimo, nel PNA 2019 si afferma che:

- per quanto riguarda la rotazione o misure alternative che possano sortire analoghi effetti, le raccomandazioni formulate nella parte III del medesimo PNA valgono, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ente, anche per gli enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co. 2, D.Lgs.

33/2013, con particolare riferimento ai soggetti che nei predetti enti sono preposti con un certo grado di stabilità allo svolgimento di attività di pubblico interesse;

- per quanto riguarda il *pantouflage* e, in particolare, l'art. 21 del D.Lgs. 39/2013 sull'individuazione dei dipendenti destinatari del divieto di *pantouflage*:

1. negli enti di diritto privato in controllo, regolati o finanziati, definiti dal D.Lgs. 39/2013, sono certamente sottoposti al divieto di *pantouflage* gli amministratori e i direttori generali, in quanto muniti di poteri gestionali;

2. non sembra consentita una estensione del divieto ai dipendenti, attesa la formulazione letterale del citato art. 21 che fa riferimento solo ai titolari di uno degli incarichi considerati dal D.Lgs. 39/2013;

3. il divieto di *pantouflage* non si estende ai dirigenti ordinari. Al riguardo, si rammenta che nelle linee guida di cui alla delibera n. 1134/2017, con riferimento alle società in controllo e agli obblighi previsti all'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013, è stata operata una distinzione fra i direttori generali, dotati di poteri decisionali e di gestione, e la dirigenza ordinaria, che, salvo casi particolari, non risulta destinataria di autonomi poteri di amministrazione e gestione. Coerentemente a tale indicazione, i dirigenti ordinari sono esclusi dall'applicazione dell'art. 53, co.16-ter, del D.Lgs. 165/2001, a meno che, in base a statuto o a specifiche deleghe, siano stati loro attribuiti specifici poteri autoritativi o negoziali;

- con riferimento al *whistleblowing*, con la Legge n. 179 del 2017, che ha sostituito l'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 modificando la disciplina per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (*whistleblower*), tale tutela è stata estesa espressamente anche ai dipendenti degli enti di diritto privato a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

Data l'assenza di personale dipendente, non tutte le succitate misure (ad es. la rotazione del personale) possono essere applicate. Si fa comunque presente che, nel corso del 2020, si è proceduto alla nomina del nuovo Direttore Amministrativo, nonché di nuovi membri nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Trasparenza

Ruolo fondamentale per il controllo della correttezza dell'agire pubblico e, dunque, per il contrasto alla corruzione, riveste il principio della trasparenza amministrativa.

La trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione dell'ente, è una misura fondamentale e di estremo rilievo per la prevenzione della corruzione, che fa

parte degli obiettivi strategici della Fondazione e avviene nel rispetto della normativa di legge e delle indicazioni, delibere e orientamenti provenienti dall'ANAC.

Attualmente, è stato creato il sito *web* della Fondazione (<http://fondazioneraeli.it/>), che contiene la sezione “Amministrazione Trasparente” ed è in atto l'istruttoria per il reperimento dei dati da pubblicare sul sito medesimo.

Regole di comportamento

La Fondazione Raeli, al momento, è costituita esclusivamente dai membri del Consiglio di Amministrazione e non dispone di personale dipendente.

Al fine di garantire la prevenzione dei fenomeni corruttivi, tutti i membri della Fondazione devono conformare i propri comportamenti ai principi di legalità, diligenza, correttezza, lealtà, imparzialità, integrità e trasparenza.

I membri della Fondazione ispirano il proprio agire alla collaborazione con le pubbliche amministrazioni, assicurando tra l'altro lo scambio e la trasmissione delle reciproche informazioni e dei dati anche per via telematica, nel rispetto della normativa vigente e garantendo ogni forma di cooperazione che si rendesse necessaria o utile.

La Fondazione pone il divieto e considera inaccettabile ogni forma di molestia, violenza, aggressione (sia fisica che verbale), sopruso ed ogni altro atto o comportamento lesivo della dignità e dei diritti della persona.

I membri della Fondazione non chiedono, né sollecitano, né accettano, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia. Per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelli di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro.

Tutti devono rispettare le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti e in particolare prestano la loro collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

La Fondazione attua la massima trasparenza contabile nei confronti dei soci fondatori della Fondazione e degli organi preposti ai controlli.

Al fine di garantire il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico, nonché di favorire la prevenzione dei fenomeni corruttivi, la Fondazione valuterà la necessità di elaborare un proprio Codice di comportamento.

Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

La situazione di conflitto di interessi si configura laddove la cura dell'interesse primario dell'ente cui è preposto il dipendente potrebbe essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti di cui sia titolare il medesimo dipendente direttamente o indirettamente. Si tratta dunque di una condizione che determina il rischio di comportamenti dannosi per l'ente, a prescindere dal fatto che ad essa segua o meno una condotta impropria.

I componenti degli organi della Fondazione non possono prendere parte alle deliberazioni in cui abbiano, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli della Fondazione. I soggetti coinvolti nelle attività della Fondazione sono obbligati ad astenersi in caso di conflitto di interessi.

Quanto previsto ai punti che precedono si applica anche ai collaboratori della Fondazione che partecipano a qualsiasi titolo ai processi decisionali dell'ente.

Disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi

La normativa di riferimento in materia è rappresentata dal D.Lgs. n. 39/2013, recante le *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*.

Per “inconferibilità” si intende la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal decreto legislativo n. 39/2013 a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico.

Per “incompatibilità” si intende l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.

Divieto di *pantouflage*

L'art. 1, co. 42, lett. l), della L. 190/2012 ha inserito all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 il co. 16-ter che dispone il divieto per *"i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"*.

Seguendo le indicazioni del PNA 2019, sono certamente sottoposti al divieto di *pantouflage* gli amministratori e i direttori generali degli enti di diritto privato regolati o finanziati dalla PA, in quanto muniti di poteri gestionali; mentre sono esclusi i dipendenti e i dirigenti ordinari.